

Arakama, consigliera di Euskal Herritarrok al municipio di Oiartzun (Gipuzkoa) ed impiegata amministrativa in Udalbiltza;

a Vitoria è stato invece arrestato presso la sua abitazione José Enrique Bertotra, portavoce di Sozialista Abertzaleak, poi condotto alla sede di Udalbiltza del capoluogo di Araba, di cui, dopo aver effettuato la perquisizione, gli agenti hanno sigillato gli uffici;

fonti delle Forze di Sicurezza dello Stato hanno comunicato all'agenzia di stampa EFE che l'operazione è ancora in corso e sarebbe stata coordinata dal giudice del Tribunale Speciale spagnolo Baltasar Garzón;

Udalbiltza rappresenta l'Assemblea degli eletti nelle Istituzioni del Paese Basco, ed è dunque un'organizzazione istituzionale democraticamente costituita che rappresenta la volontà e gli interessi di decine di migliaia di cittadini baschi;

l'arresto di suoi rappresentanti appare dunque atto di eccezionale gravità e si configura come aperta violazione dei diritti civili e dell'autodeterminazione del popolo basco —:

se non ritenga doveroso intervenire presso le opportune sedi diplomatiche per assumere informazioni sulle motivazioni di un provvedimento giudiziario che minaccia di ledere diritti fondamentali dei cittadini e di discriminare fortemente le possibilità di rappresentanza democratica di una comunità etnica importante come quella basca. (4-06183)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta in Commissione:

MANZINI. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 21 del decreto legislativo n. 111 del 1995, di attuazione della direttiva 90/314/CEE, ha istituito il fondo na-

zionale di garanzia per consentire in caso di insolvenza o di fallimento dell'agenzia viaggi il rimborso al consumatore del prezzo già pagato per il viaggio o il rientro in Italia;

il decreto ministeriale 23 luglio 1999 n. 349 ha istituito e regolamentato il funzionamento di detto Fondo di garanzia;

con decreto ministeriale 29 novembre 2002, recante limitazione agli impegni e all'emissione di pagamenti a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato, in attuazione della legge n. 246 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 194 del 2002, si è impedito all'Ufficio tutela del turista, costituito presso il ministero delle attività produttive, di disporre delle risorse finanziarie afferenti al Fondo (cap. 2361) e tale blocco persiste tuttora;

la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee è ferma nel ritenere che l'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE attribuisca al viaggiatore « diritti che garantiscano il rimborso dei fondi depositati ed il suo rimpatrio in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore »;

la crisi del mercato turistico a seguito della situazione internazionale potrebbe provocare l'insolvenza di altri operatori del settore e ciò sarebbe grave soprattutto durante la stagione estiva —:

se non ritengano che tale blocco comporti violazione degli obblighi comunitari e se non reputino opportuno provvedere a consentire di erogare i pagamenti gravanti sul Fondo al fine di evitare gravi disagi e inconvenienti ai turisti vittime di insolvenze e fallimenti di operatori turistici. (5-01925)

Interrogazione a risposta scritta:

BIELLI. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è il regola-

mento attuativo dell'articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e riguarda la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, è intervenuto modificandone alcune parti;

dal combinato disposto di questi provvedimenti si evincono una serie di definizioni che aiutano a comprendere cosa debba intendersi per « terzo responsabile » e per « contratto servizio energia »: per « terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico »: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici »; per « contratto servizio energia »: l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia »;

inoltre in ossequio all'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 11 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 412 del 1993 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 551 del 1999, si evince che: Il ruolo di terzo responsabile è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, con modalità definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze;

la legge n. 10 del 1991 stabilisce (articolo 31, comma 4) che i contratti relativi alla fornitura di energia e alla

conduzione degli impianti che siano in contrasto con la legge stessa sono nulli;

la stessa legge prevede all'articolo 34, comma 5 che nel caso di sottoscrizione di contratti nulli vi siano sanzioni a carico dei sottoscrittori pari a un terzo dell'importo del contratto;

il Ministero delle attività produttive, da solo o in concerto con il Ministro delle finanze, non ha mai emanato decreti regolamentanti i cosiddetti contratti di servizio energia;

il Ministro delle finanze con risoluzione n. 103/E del 20 agosto 1998 ha chiarito che ai contratti di servizio energia per uso domestico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, l'imposta di valore aggiunto si applica con l'aliquota del 10 per cento, ai sensi delle disposizioni recate dal punto 122, della tabella allegato A, parte III, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

il ministro delle finanze con circolare n. 273, del 23 novembre 1998 ha dato, per quanto di sua competenza, indicazioni relativamente all'applicazione dell'Aliquota IVA del 10 per cento ai contratti di servizio energia, precisando tra l'altro che:

a) l'uso domestico degli edifici a cui è asservito l'impianto termico è condizione obbligatoria per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento;

b) deve essere misurata e contabilizzata con idonei apparecchi l'energia termica consumata;

c) tale contabilizzazione deve essere effettuata in Joule o Watt/ora;

d) deve essere effettuata la diagnosi energetica preventiva dell'edificio e dell'impianto e ad essa deve essere commisurata la tariffa;

e) deve essere definito il coefficiente di consumo specifico dell'edificio, espresso in kJ/mc/GG o kWh/mc/GG;

f) deve essere prevista nel contratto l'introduzione di tecnologie che consentano risparmio energetico (coibentazione, generatori a elevato rendimento, regolatori automatici della temperatura nelle singole unità immobiliari, eccetera) o l'uso di fonti rinnovabili;

g) la semplice gestione dell'impianto di riscaldamento non può essere considerata fornitura di energia —:

se intendano adottare le opportune iniziative per chiarire se allo stato attuale, mancando i decreti previsti dall'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 412 del 1993 (così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 551 del 1999) non possono essere sottoscritti e/o proposti i contratti di servizio energia così come indicati dalla lettera p) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 412 del 1993; nonché se per il motivo di cui sopra, nel caso di contratti di servizio energia non rispondenti a tutte le indicazioni della citata circolare del Ministero delle finanze (n. 173 del novembre 1998), questi debbono considerarsi nulli. (4-06178)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Giornale* di lunedì 28 aprile 2003, alla pagina 8, riferisce una serie di significative affermazioni rese da magistrati in servizio e pubblicate sul numero di maggio del bimestrale *Il giusto processo*, diretto da Giancarlo Lehner;

fra tutte, e per tutte significative, spiccano i pensieri eleganti e misurati del giudice di Lecce dottor Vittorio Gaeta: « L'assoluzione del cavalier Silvio Banana dalle accuse di corruzione della Guardia di Finanza è una notizia che fa molto piacere

al diretto interessato », ove, ovviamente, il « cavalier Silvio Banana » è il Presidente del Consiglio dei Ministri;

il dottor Vittorio Gaeta, con preziosismo giuridico che rivela profonda conoscenza di un processo cui è rimasto estraneo, motiva il proprio convincimento affermando che il teorema del « poteva non sapere » non poteva in realtà reggere, perché Berlusconi, in questo caso, avrebbe mostrato ingenuità, o meglio sarebbe stato « decisamente fesso »;

in una sintesi di cultura calcistico-giudirica, sempre il dottor Vittorio Gaeta, per colpevolizzare gli italiani che hanno scelto Silvio Berlusconi, afferma: « Diceva Gianni Brera che l'intelligenza degli italiani è una grande invenzione dei medesimi », per chiosare in forma aulica: « Sarebbe necessaria una commissione d'inchiesta sul rincoglimento degli italiani »;

un giudice di Napoli, il dottor Angelo Di Salvo, replica con una *e-mail*, invitando ad una maggiore moderazione verbale, ma un giudice di Salerno, il dottor Franco Di Stefano, così rimprovera il dottor Di Salvo: « Non ti conosco e mi auguro di non conoscerti mai. Mi fai schifo. Non cordialmente »;

il requisito del magistrato è, prima ancora della preparazione tecnico-giuridica, quello dell'equilibrio;

in molte imprese private, e per mansioni decisamente più modeste di quella di un magistrato, è previsto un esame psico-attitudinale —:

se sia ritenuto corretto che un magistrato in servizio possa parlare del Presidente del Consiglio definendolo « cavalier Silvio Banana »;

se non ritenga che le espressioni usate dal magistrato siano lesive del prestigio o dell'ordine giuridico;

se non si ritenga maturo il tempo per utilizzare tutti gli strumenti consentiti dalla legge per colpire comportamenti di